

dere a questa domanda in senso affermativo, ma, riflettendo che non vi è alcuna seria ragione per trattare differentemente il caso della mancata accettazione del legato da quello della mancata accettazione dell'eredità o della donazione, si deve invece, a mio avviso, rispondere in senso negativo, ed ammettere che il legislatore è incorso in una svista. La quale svista è tanto più deplorabile, in quanto che si deve presumere che il nuovo legislatore non ignorasse che sotto l'impero del codice precedente era controverso se la norma dell'art. 226, 2° comma, fosse applicabile, per analogia, ai legati ⁽⁴²⁾.

424. Una questione analoga a quella che, come ho già detto, sorge a proposito dell'art. 320, sorge anche a proposito dell'art. 374. Se il legatario è un minore non soggetto alla patria potestà ma a tutela, ovvero un interdetto, l'accettazione o la rinunzia del legato non può essere fatta che dal suo rappresentante legale, ossia dal tutore; ma il tutore ha in ogni caso bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare? L'art. 374, analogamente all'art. 320, dispone, fra l'altro, che il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare accettare eredità o rinunciarvi, nè accettare donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni. Ma da ciò si deve argomentare che il tutore non ha bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare nè per l'accettazione di legati non sottoposti a pesi o condizioni nè per la rinunzia? Anche qui analogamente a quanto ho ritenuto per la rinunzia del legato da parte del genitore che esercita la patria potestà sui figli minori, io sono d'avviso che il tutore abbia bisogno, per rinunziare a legati devoluti alla persona soggetta alla sua tutela, dell'autorizzazione del giudice tutelare; e ciò per le stesse ragioni precedentemente esposte per il caso della rinunzia da parte del genitore. Il codice precedente all'art. 296 disponeva, fra l'altro, che il tutore non poteva senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia accettare o ripudiare eredità, nè accettare donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni; ma nonostante il silenzio di detto articolo per la rinunzia del legato, io ho ugualmente sostenuto che anche per tale rinunzia il tutore avesse bisogno dell'autorizzazione del consiglio di famiglia ⁽⁴³⁾.

425. Se il legatario è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, è da ritenere che egli non possa rinunziare al legato e neppure accettarlo, tanto se esso è sottoposto a pesi o condizioni, quanto nel caso contrario, senza il consenso del curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare. Ciò infatti si può argomentare dall'art. 394 che riguarda la capacità del-

(42) Vedi il mio tr. *I legati*, I, p. 312, testo e nota 1.

(43) Vedi *I legati*, I, p. 311-312.

: richiesta
zione del
oni, e ciò
alcun van-
320, come
è evidente
e nel caso
un danno
per la ri-
: riconosca
A mio av-
e richiesta
ovo codice,
precedente,
dell'art. 296
oteva senza
dità, nè ac-
ontemplava
perciò sotto
zia ai legati
e ⁽⁴¹⁾. — In
In quest'ar-
, del codice
in esso con-
non vuole ac-
zioni ad essi
autorizzazione
che quando
, su richiesta
del pubblico
i un curatore
: non possa o
questo caso il
tutelare, dalla
dotti a rispon-
avuto occasione
progetto prelimi-
o e nell'art. 320

l'emancipato, e dall'art. 424 che, fra l'altro, equipara la condizione giuridica dell'inabilitato a quella dell'emancipato. L'art. 394, infatti, al 3° comma, dispone che per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione l'emancipato ha bisogno, oltre che del consenso del curatore, anche dell'autorizzazione del giudice tutelare. Ora tanto la rinunzia quanto l'accettazione del legato, sia questo sottoposto a pesi o condizioni, ovvero puro e semplice, sono atti che eccedono l'ordinaria amministrazione. Per la rinunzia non si può anche richiedere l'autorizzazione del tribunale dietro parere del giudice tutelare, che è richiesta invece per le alienazioni ed altri atti ad esse equiparati nell'art. 375, sia perchè la rinunzia al legato non può essere propriamente equiparata ad un atto di alienazione, sia anche perchè l'autorizzazione del tribunale non è richiesta nè per il genitore che esercita la patria potestà nè per il tutore (art. 320 e 374). — Sotto l'impero del codice precedente tanto il minore emancipato, quanto l'inabilitato potevano accettare il legato soltanto coll'assistenza del curatore (arg. art. 1059); e se il legato era sotto pesi o condizioni, per il minore emancipato era anche necessaria l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela (arg. art. 319 e 226). Quanto alla rinunzia, per il maggiore inabilitato bastava il consenso del curatore (art. 339), mentre per il minore emancipato era necessaria, oltre al consenso del curatore, l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela (arg. art. 319) (44).

426. Se legataria è una persona giuridica, essa per l'accettazione del legato ha bisogno dell'autorizzazione governativa, come è disposto espressamente nell'art. 17 (45). L'autorizzazione è richiesta anche per gli enti ecclesia-

(44) Vedi il mio tr. *I legati*, I, p. 312.

(45) L'art. 17 in verità stabilisce la necessità dell'autorizzazione governativa per « *consequere legati* », e da ciò e dal fatto che questa espressione è stata sostituita nel testo del codice unificato a quella che si trovava nell'art. 17 del testo definitivo del lib. I del nuovo codice (« *accettare legati* ») parrebbe doversi dedurre, e si è infatti da alcuni dedotto (cfr. AZZARITI e MARTINEZ, p. 438), che l'autorizzazione governativa sia richiesta non già per l'accettazione del legato ma per l'acquisto di esso; il che del resto può sembrare anche conforme alla regola che il legato si acquista *ipso iure*, ossia senza bisogno di accettazione. Ma non mi pare che questa deduzione sia logicamente necessaria. E infatti, già nell'art. 320 e nell'art. 374 è stabilito che tanto il genitore che esercita la patria potestà quanto il tutore han bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare anche per « *accettare* » legati soggetti a pesi o condizioni, devoluti ai figli minori, e da ciò si può dedurre che l'autorizzazione è richiesta non già per l'acquisto del legato ma per l'accettazione di esso. In secondo luogo poi è da osservare che l'espressione « *consequere legati* », adoperata nell'art. 17, può ben essere interpretata, e deve anzi, a mio avviso, essere interpretata, in concordanza con quanto è disposto nella legge del 21 giugno 1896, n. 218, art. 1, che conferisce ai prefetti la competenza per autorizzare i comuni, le provincie e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad « *accettare* » lasciti o donazioni, e con quanto

stici (art. 30 del espressamente d per la rinunzia per la rinunzia sorto anche sott scrittori sostenev necessaria l'auto era anche l'opin cessaria l'autoriz l'approvazione c questa seconda i preliminare (art essere accolta an gione per cui è s governativa; rag fatti per cui per rizzazione gover persona giuridic; debiti o pesi di c taggio apprezzat dall'altra l'inter dice non venga che un'altra ragi tolti ai parenti p rito di mera var insussistente, con

è disposto nei già di *consequere effet* resto trova anche nel 1° comma si è nè *accettare* donazi si soggiunge, nel 2 non hanno effetto » *tazione* » qui si rif perciò, come ho pre vo codice, così con nota 2), l'autorizza dell'efficacia del las-

(46) Vedi *I* contenute.

(47) Vedi il